



30007/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 21/03/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. UMBERTO ZAMPETTI

Dott. MARGHERITA CASSANO

Dott. LUCIA LA POSTA

Dott. FILIPPO CASA

- Presidente - ORDINANZA
N. 935/2014

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 34513/2013

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MAIORELLA ENRICO N. IL 20/12/1959

avverso l'ordinanza n. 660/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
24/09/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Carandina Stabile*, che ha chiesto

il rinvio del rinvio.

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di MAIORELLA Enrico veniva presentata in data 14.3.2012 istanza finalizzata ad ottenere la declaratoria di prescrizione delle pene richiamate ai punti 3) e 4) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in data 21.12.2011 e rettificato con successivo provvedimento del 13.2.2012.

Si trattava, in particolare:

- della pena di anni uno, mesi sette e giorni diciannove, determinata con provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla medesima Procura milanese in data 24.1.1985, previa revoca del condono già concesso ai sensi del D.P.R. n. 865/1986 (revoca disposta con ordinanza del Tribunale di Melfi in data 27.2.2008);

- della pena di anni uno di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Melfi in data 11.10.1983 (irrevocabile il 31.1.1984), previa revoca del condono già concesso ai sensi del D.P.R. n. 744/1981 (revoca disposta con ordinanza del Tribunale di Melfi in data 27.2.2008).

In relazione ad entrambe l'istante assumeva essere decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta ex art. 172, comma 1, cod. pen., individuando il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nella data di emissione dell'ordinanza di revoca dell'indulto da parte del Tribunale di Melfi (27.2.2008).

2. Con ordinanza resa in data 24.9.2012, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'istanza del MAIORELLA, osservando che l'art. 172 citato prevedeva che la pena si prescriveva in un tempo, in ogni caso, mai inferiore ai dieci anni, tempo che, dal 2008, non era, all'evidenza, decorso.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MAIORELLA Enrico, per il tramite del suo difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 172 cod. pen. (art. 606, lett. b), cod. proc. pen.).

Sostiene il ricorrente, richiamando alcune decisioni di questa Corte di legittimità (n. 10924/2012; n. 26748/2009), che il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorra dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ne ha accertato la condizione risolutiva, "non potendo porsi a carico del condannato il danno per il ritardo con cui viene presa la decisione".

Nel caso di specie, il presupposto per la revoca del beneficio si era verificato con la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 22.9.1989 (vedi sub 9 nel certificato del casellario giudiziale) e non con l'ordinanza del Tribunale di Melfi del 27.2.2008 che aveva accertato la condizione risolutiva.

Risultavano, dunque, già decorsi i dieci anni necessari per la prescrizione della pena stabiliti dall'art. 172 cod. pen..

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover rimettere la decisione del ricorso di MAIORELLA Enrico all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, in presenza di un rilevato contrasto giurisprudenziale in ordine alla individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto beneficio precedentemente concesso (ma la questione può essere estesa, per analogia, alla revoca della sospensione).

2. Sulla questione, si contrappongono due diversi orientamenti: l'uno, più risalente, secondo il quale, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "*dies a quo*" da computare ai fini della estinzione della pena ex art. 172, comma 5, cod. pen. decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione - sentenza o ordinanza - che ha accertato la causa della revoca, disponendo quest'ultima (cfr. Sez. 1 n. 38048 del 6/11/2006, dep. il 20/11/2006, Gattuso, Rv. 235168; Sez. 1, n. 46929 del 17/11/2004, dep. il 2/12/2004, Calderino, Rv. 230168; Sez. 1, n. 13072 del 12/2/2002, dep. il 5/4/2002, Andriolo, Rv. 221224; Sez. 1 n. 1441 del 28/2/2000, dep. il 16/5/2000, Zanon, Rv. 216007; Sez. 1, n. 395 del 19/1/2000, dep. il 22/2/2000, Bizzarro, Rv. 215384; Sez. 1, n. 2998 del 15/4/1999, dep. l'11/6/1999, Iacofci, Rv. 213589; Sez. 1, Sentenza n. 3428 del 16/5/1997, dep. 26/6/1997, Sannazzaro Rv. 207973; Sez. 1, n. 5516 del 3/11/1995, dep. il 9/1/1996, Buccella, Rv. 203443; Sez. 1, Sentenza n. 294 del 19/1/1994, dep. 4/5/1994, Ferri, Rv. 197787); l'altro, più recente, secondo il quale il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso, ovvero è divenuta definitiva la sentenza di condanna determinante la revoca del beneficio stesso (cfr., con riferimento alla specifica questione della revoca dell'indulto: Sez. 1, n. 13414 del 21/2/2013, dep. il 21/3/2013, Strusi, Rv. 255647; Sez. 1, n. 22707 del 5/12/2012, dep. 27/5/2013, P.M. in proc. Mirabella, Rv. 256481; Sez. I, sentenza n. 10924 del 13/1/2012, dep. 21/3/2012, P.G. in proc. Gargiulo, Rv. 252553; Sez. I, n. 30593 del 13/5/2011, dep. il 2/8/2011, Ferrazzo, Rv. 251105; Sez. I, n. 29856 del 24/06/2009, dep. 17/7/2009, De Angeli, Rv. 244317; Sez. I, n. 26748 del 21/5/2009, dep. l'1/7/2009, Papallo, Rv. 244714; Sez. I, n. 18552 del 5/3/2009, dep. il 5/5/2009, Canarecci, Rv. 243644; Sez. I, n. 40678 del 16/10/2008, dep. il 31/10/2008, Narzisi, Rv. 241562; Sez. 1, Sentenza n. 41574 del 12/12/2006, dep. il 19/12/2006, Capetta, Rv. 236015; cfr., con riferimento all'analogia questione della revoca della sospensione condizionale: Sez. 1, n. 43489 del 5/7/2013, dep. il 24/10/2013, Longhitano, Rv. 257412; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, dep. il 3/12/2012, Jacovitti, Rv. 253974; Sez. I, n. 616 del 2/12/2009, dep. l'11/1/2010, Moscovita, Rv. 245982; Sez. 1, n. 12466 dell'

11/3/2009, dep. il 19/3/2009, Armento, Rv. 243498; Sez. 1, n. 8640 del 10/2/2009, dep. il 26/2/2009, D'Agostino, Rv. 242886; Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008, dep. il 9/4/2008, Perinelli Rv. 240145).

3. Secondo il più risalente orientamento, a lungo maggioritario, nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione.

Tale momento non coincide temporalmente con la data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento - si tratti di sentenza o di ordinanza emessa in sede di esecuzione ex art. 674 cod. proc. pen. - è divenuto irrevocabile.

Pur essendo indubbia la natura dichiarativa della pronuncia giudiziale di revoca di benefici, deve, tuttavia, ritenersi che, in mancanza della relativa declaratoria, la pena non è suscettibile di esecuzione poiché il provvedimento con cui il beneficio è stato concesso conserva efficacia finché non venga formalmente revocato.

Le decisioni che pervengono a siffatto esito interpretativo ne affermano la coerenza con il principio generale stabilito nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., secondo cui il termine per la prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovverosia allorché essa abbia acquisito forza esecutiva giusta l'art. 650 cod. proc. pen. e sia concretamente utilizzabile come titolo esecutivo (cfr. Sez. Un., sent. n. 4460 del 19.1.1994).

In definitiva, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal giorno in cui è diventata definitiva la decisione che ha accertato la causa di revoca del beneficio in precedenza concesso, poiché solo in questo momento si ha giudiziale certezza del verificarsi della condizione risolutiva prevista per la revoca di diritto del beneficio stesso e solo da tale data può essere dato corso all'esecuzione concreta della pena medesima.

4. Con il diverso indirizzo interpretativo, maturato in epoca più recente e attualmente maggioritario, è stato ritenuto che il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca.

Secondo le ormai numerose pronunce che lo propugnano, tale orientamento risulta rispondente ad una lettura dell'art. 172, comma 5, cod. pen., che è sorretta da precisi ed univoci argomenti testuali, logici e sistematici.

L'esplicito riferimento al "giorno in cui ... la condizione si è verificata", che traspare dalla formulazione letterale della norma ("se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata"), attesta, invero, che la decorrenza del termine di prescrizione della pena è, di per sé, collegata alla data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la legge fa derivare la revoca della

sospensione condizionale della pena, non rilevando, per contro, il momento in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio.

Non vale obiettare, a giustificazione della tesi contraria, che la pena diventa concretamente eseguibile soltanto a seguito della decisione di revoca, dal momento che la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la condanna che la comporta passa in giudicato, e che il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, di talché i relativi effetti si producono "ex tunc", retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Sez. 5[^], 12 aprile 2005, Massabò, rv. 232249).

La costruzione di tale opzione ermeneutica si fonda, inoltre, sulla "ratio" della disciplina della prescrizione, sia del reato che della pena, che è indissolubilmente legata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.

Si afferma, quindi, che il termine prescrizionale non può che decorrere dal fatto oggettivo della verifica delle condizioni che rendono revocabile di diritto la sospensione condizionale della pena, dato che, se così non fosse, la prescrizione verrebbe collegata ad una data che varia in relazione alle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria: con l'ulteriore conseguenza che i termini e il decorso della prescrizione verrebbero fatti dipendere da cause riferibili alla maggiore o minore tempestività delle decisioni degli organi deputati all'esecuzione della pena e alla revoca del beneficio, in palese violazione dei principi di certezza e di legalità.

Si sostiene, ancora, che tale soluzione sia preferibile perché consente una interpretazione della norma conforme ai principi di ragionevolezza e di tempestività nella esecuzione delle pene, di cui agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, atteso che la tardiva esecuzione di una sentenza di condanna, dovuta all'inerzia degli organi preposti alla richiesta e all'applicazione della revoca del beneficio (relativo alla decisione da eseguire), si pone in obiettivo contrasto con l'effetto rieducativo della pena, per cui la esecuzione deve essere tendenzialmente prossima alla commissione del reato o quanto meno alla definitività della condanna.

Gli illustrati argomenti concorrono a sostenere l'affermazione - comune alle sentenze già menzionate - secondo la quale la certezza giudiziale dell'avvenuta verifica della condizione risolutiva, che opera di diritto all'atto del verificarsi dei suoi presupposti, è conseguita solo nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che accerti la "causa" della revoca (per l'indulto, un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a soglie dal legislatore prestabilite, commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge concedente il beneficio), rendendo possibile, in presenza dei presupposti normativamente previsti, l'eseguibilità della pena irrogata e condonata.

In tal senso, quindi, deve intendersi che il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati "i presupposti" per la revoca del beneficio precedentemente concesso.

5. A fronte di una questione che ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, il Collegio ritiene di dover rimettere, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., la decisione del ricorso di MAIORELLA Enrico ed insieme la risoluzione del rilevato contrasto alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Visto l'art. 618 cod. proc. pen., rimette il ricorso di MAIORELLA Enrico alle Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 21-22 marzo 2014

Il Consigliere Estensore

Filippo Casa



Il Presidente

Arturo Cortese

